

## ISTRUZIONE, INTEGRAZIONE SCOLASTICA, INTEGRAZIONE LAVORATIVA

### OBBLIGO DI ISTRUZIONE

OBBLIGO SCOLASTICO: fino ai 16 anni, frequenza scolastica per 10 anni.

OBBLIGO FORMATIVO : fino ai 18 anni, obbligo di «stare in formazione»:

- scuola secondaria superiore
- formazione professionale
- lavoro

*“L’istruzione impartita per almeno 10 anni è obbligatoria ed è finalizzata al conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età. L’età per l’accesso al lavoro è conseguentemente elevata (...) a 16 anni. (...)”*

### INTERVENTI DI SERVIZIO SOCIALE IN CASO DI INADEMPIENZA SCOLASTICA O FORMATIVA

I dirigenti degli istituti scolastici segnalano le ripetute assenze ingiustificate al Sindaco del Comune di residenza dell’alunno.

Il Sindaco richiama i responsabili dell’adempimento scolastico (i genitori) invitandoli a garantire la frequenza del minore a scuola. La segnalazione può essere inoltrata alla Polizia Locale e ai Servizi Sociali.

### QUANDO SEGNALARE AL SERVIZIO SOCIALE?

La polizia locale evidenzia situazioni di disagio sociale dei minori segnalati durante le verifiche domiciliari. Al termine della scuola secondaria di primo grado (scuola media) gli alunni non proseguono il percorso scolastico obbligatorio.

Un alunno regolarmente iscritto interrompe la frequenza senza darne giustificato motivo.

### ESEMPIO: LUCA GIADA E GIOVANNI

Luca, Giada e Giovanni sono bambini di 6 anni che hanno frequentato la scuola dell’Infanzia del proprio paese di residenza. Nel mese di gennaio i loro genitori avevano effettuato la pre-iscrizione nella scuola elementare del paese. A settembre il dirigente scolastico segnala al Sindaco del Comune la mancata frequenza dei bambini a scuola, non avendo ricevuto comunicazione diversa dai genitori. Dalle verifiche effettuate dalla Polizia Locale i tre minori risultano ancora residenti con i propri genitori in paese. I genitori di Giada spiegano di aver deciso di iscrivere la bambina presso una scuola privata cittadina; Luca, invece, è stato iscritto nella scuola elementare di un altro paese dove risiedono i nonni che si occupano di andare a prenderlo e tenerlo durante il pranzo; infine, Giovanni è stato iscritto dai genitori in una scuola elementare nella città dove il fratello maggiore frequenta le scuole secondarie per comodità di trasporto. Il Servizio di Polizia Locale decide quindi di non segnalare la situazione al Servizio Sociale e invita i genitori, in futuro, a informare il dirigente scolastico di eventuali cambi di scuola. Dopo aver verificato l’effettiva iscrizione dei minori nelle scuole indicate dai genitori, viene scritta una breve relazione in cui si informa il dirigente scolastico delle scelte prese dai genitori di Luca, Giada e Giovanni.

### COME SI MUOVE L’ASSISTENTE SOCIALE?

1. Convocazione della famiglia
2. Primo colloquio con la famiglia per metterla al corrente dell’obbligo scolastico e formativo
3. Comprendere insieme le ragioni del mancato assolvimento dell’obbligo di istruzione (ad esempio, precarietà economica, demotivazione, disimpegno della famiglia, situazioni di abbandono)
4. Comprendere il punto di vista degli interessati: famiglia, minore, altre persone coinvolte
5. Costruire insieme un nuovo percorso formativo/lavorativo

### IPOTESI PROGETTUALI

- Gruppi di auto-mutuo aiuto in supporto alla famiglia
- Collegamento con i Centri per l’Impiego

- Colloqui di monitoraggio con la famiglia e il minore
- Affiancamento di un educatore per favorire un buon aggancio alle proposte formative/lavorative
- Contributo di assistenza economica finalizzato a sostenere le spese del percorso formativo

## I SERVIZI PER L'IMPIEGO

*CENTRI PER L'IMPIEGO*: accoglienza e informazione; auto-consultazione; orientamento; collocamento mirato laboratori di ricerca attiva del lavoro; promozione di tirocini; incontro domanda/offerta e preselezione.

## AGENZIE PER IL LAVORO:

### *TIROCINIO FORMATIVO*

Strumento per l'integrazione lavorativa di persone svantaggiate. Risponde alla necessità di apprendimento sul campo.

- Progetti di orientamento e formazione all'interno di apposite convenzioni
- Non costituisce rapporto di lavoro
- I datori di lavoro ospitano tirocini in relazione alle attività dell'azienda
- Comunicazione all'Ispettorato del Lavoro e ai Sindacati pratiche assicurative e presenza di un tutor
- Durata massima 12 mesi o 24 mesi per persone con disabilità

*APPRENDISTATO*: è rapporto di lavoro nel quale il datore di lavoro è tenuto a impartire la formazione necessaria perché il lavoratore possa conseguire la capacità tecnica per diventare lavoratore qualificato.

### **Scopo**

Fornire una qualificazione professionale ai ragazzi che ne sono sprovvisti; oppure, è un'occasione di inserimento lavorativo e ulteriore preparazione professionale per chi è già in possesso di una qualifica.

Tre tipi di contratto di *APPRENDISTATO*:

1. Apprendistato per l'espletamento dell'obbligo di istruzione, tra i 16 e i 18 anni. Durata massima 3 anni.
2. Apprendistato professionalizzante per ottenere una qualifica attraverso la formazione sul lavoro e un apprendimento tecnico- professionale. Rivolto a giovani tra i 18 e i 29 anni. Durata massima 5 anni.
3. Apprendistato per acquisire un diploma o titoli di studio di livello superiore, universitario o di specializzazione. Rivolto a giovani tra 18 e 29 anni.

### *L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI DISABILI*

Costituzione Italiana

Art. 2: "La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale".

Art. 34: "La scuola è aperta a tutti".

Art. 38: "Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale. Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato".

Legge n. 104 del 1992

Legge Quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.

Art. 12:

"1. Al bambino da 0 a 3 anni handicappato è garantito l'inserimento negli asili nido.

2. E' garantito il diritto all'educazione e all'istruzione della persona handicappata nelle sezioni di scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie.

3. L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione.

4. *L'esercizio del diritto all'educazione e all'istruzione non può essere impedito da difficoltà di apprendimento né da altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all'handicap. (...)*

Art. 13: *"(...) Gli enti locali e le unità sanitarie locali possono altresì prevedere l'adeguamento dell'organizzazione e del funzionamento degli asili nido alle esigenze dei bambini con handicap, al fine di avviarne precocemente il recupero, la socializzazione e l'integrazione, nonché l'assegnazione di personale docente specializzato e di operatori ed assistenti specializzati. (...)"*

## PROCEDURA PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA

**Attestazione di HANDICAP**: i genitori la richiedono all'ASL e la consegnano alla scuola prima dell'iscrizione.

**Come ottenerla?**

1. La famiglia presenta la richiesta di accertamento all'ASL, allegando la documentazione medica relativa alle problematiche del figlio
2. La famiglia e l'alunno vengono convocati a visita medica dinnanzi a una Commissione di accertamento composta da un medico legale, due medici specialisti (neuropsichiatra infantile), operatore sociale e medico INPS
3. La Commissione rilascia ai genitori il verbale che attesta l'eventuale handicap

**DIAGNOSI FUNZIONALE**: viene prodotta dall'Unità Multidisciplinare dell'ASL (UONPIA – Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza). Descrive la compromissione dello stato psico-fisico dell'alunno e considera le sue capacità, potenzialità e difficoltà di sviluppo.

**PROFILO DINAMICO FUNZIONALE**: viene redatto a seguito della Diagnosi Funzionale e indica, dopo un primo periodo di inserimento scolastico, il prevedibile livello di sviluppo che l'allievo disabile dimostra di possedere in tempi brevi. Viene redatto congiuntamente con la famiglia e l'Unità Multidisciplinare dell'ASL, dai docenti di classe, dall'insegnante di sostegno entro il 30 novembre dell'anno scolastico frequentato dall'alunno, sulla scorta delle osservazioni sistematiche effettuate nel primo periodo.

**PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO (PEI)**: documento contenente gli interventi predisposti per l'alunno disabile. Definito entro i primi due mesi di scuola dalla UONPIA, docenti di classe e insegnanti di sostegno, famiglia. Costituisce un documento di sintesi dei dati conosciuti e di previsione degli interventi:

*Comprende:*

- Presentazione dell'alunno/alunna
- Rappresentazione delle relazioni
- Orario settimanale
- Programmazione percorsi individualizzati • Programmazione comune alla classe
- Modalità organizzativa degli interventi • Unità didattiche
- Frequenza scolastica
- Incontri tra scuola e famiglia
- Incontri tra scuola e operatori socio-sanitari

**DI CHI È LA COMPETENZA?** SCUOLA, PROVINCIA, ASL, COMUNE

**LE COMPETENZE DELLA SCUOLA**

- Docenti di sostegno
- Assistenza di base agli alunni disabili attraverso i collaboratori scolastici (assistenza materiale, assistenza alla persona e utilizzo dei servizi igienici)
- Stesura del PEI

**LE COMPETENZE DEL COMUNE**

- Adeguamento delle strutture scolastiche
- Trasporto scolastico riservato e gratuito
- Acquisto di attrezzature tecniche e sussidi

- Acquisto di arredi scolastici per particolari esigenze
- Assistenza specialistica con personale educativo-assistenziale. Il dirigente scolastico presenta al Comune la richiesta di personale educativo per l'anno scolastico successivo sulla base del numero degli alunni con disabilità iscritti.

#### ASSISTENZA EDUCATIVA SPECIALISTICA

Il *COMUNE* indice una gara d'appalto per la gestione delle funzioni di assistenza scolastica educativa

Il *SERVIZIO SOCIALE* monitora le attività svolte dagli educatori e partecipa alla costruzione del progetto di assistenza verificandone l'andamento.

L'*ASSISTENTE SOCIALE* :

- apre una nuova cartella per ciascun alunno con disabilità
- incontra la famiglia e il minore per valutare e quantificare il bisogno di assistenza, insieme al dirigente scolastico e agli insegnanti
- partecipa alle riunioni scolastiche in cui si discute il PEI dell'alunno
- mantiene contatti con il referente della cooperativa che gestisce il servizio di assistenza educativa
- effettua incontri di monitoraggio nel corso dell'anno scolastico con gli educatori e gli insegnanti di sostegno

#### ESEMPIO: HASSAN

Hassan è un bambino egiziano di 9 anni frequentante la scuola elementare. Ha una diagnosi funzionale di ritardo cognitivo di medio grado, sulla base della quale sono state preventivate 8 ore settimanali con l'insegnante di sostegno a scuola e 6 ore settimanali di assistenza educativa domiciliare da parte del Comune. A scuola Hassan segue un programma semplificato e l'insegnante di sostegno lo affianca nello studio e nella comprensione dei concetti. A casa l'educatore lo supporta nei compiti e lavora con la famiglia di Hassan per facilitare la loro integrazione sociale e aiutarli a capire l'importanza della buona riuscita del percorso scolastico. L'assistente sociale del Comune, dopo aver condiviso con l'educatore, la scuola e la famiglia di Hassan il percorso scolastico e domiciliare, fissa dei colloqui di monitoraggio con i soggetti coinvolti ogni 4 mesi per verificare il raggiungimento degli obiettivi o concordare una modifica del percorso.

#### LE COMPETENZE DELL'AZIENDA SANITARIA LOCALE

(in Lombardia: ASST – Azienda Socio-Sanitaria Territoriale)

- Produrre la certificazione di disabilità
- Assicurare le prestazioni sanitarie specialistiche
- Fornire protesi e ausili indicati dal PEI
- Fornire assistenza medica e psicologica agli alunni e alla famiglia
- Il neuropsichiatra di riferimento dell'alunno partecipa agli incontri di monitoraggio fissati insieme all'assistente sociale del Comune, all'educatore e insegnante di sostegno

#### BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (BES)

1. Lievi difficoltà cognitive
2. Disturbi evolutivi specifici: DSA, ADHD, disturbi linguaggio o coordinazione motoria
3. Svantaggio socio-economico, linguistico, culturale

PDP: Piano Didattico Personalizzato

DISTURBI SPECIFICI DELL'APPRENDIMENTO (DSA) : Dislessia, disgrafia e disortografia, discalculia

#### L'INTEGRAZIONE LAVORATIVA DELLE PERSONE DISABILI

- SIL: Servizio per l'Integrazione Lavorativa
- Progetti finalizzati a integrare le persone disabili nel mondo del lavoro

*CHI È COINVOLTO?* famiglia / persona beneficiaria; centri per l'impiego; cooperative; ditte /aziende; CPS/CSM; Educatori; Ass sociali; Psicologi; Servizio Sociale comunale; Servizi Specialistici (SERT, UEPE,...)

#### *IL PERCORSO DI INTEGRAZIONE LAVORATIVA :*

1. Conoscenza della persona e abbinamento con un'azienda
2. Convenzione tra SIL e azienda
3. SIL stipula un'assicurazione a favore della persona, la iscrive all'INAIL e determina un contributo economico quale retribuzione simbolica per l'attività prestata (da 250 a 400 euro circa)
4. Esperienze di preparazione all'inserimento lavorativo vero e proprio:
  - Tirocinio formativo
  - Borsa lavoro
  - Inserimento lavorativo socio-assistenziale

#### *IL PERCORSO DI INTEGRAZIONE LAVORATIVA: TIROCINIO FORMATIVO*

Favorire la maturazione della personalità e l'acquisizione di competenze lavorative; rivolto a persone maggiorenni con disabilità che possiedono un'invalità civile

#### *BORSA LAVORO :*

Percorso intermedio per facilitare la fase iniziale del rapporto di lavoro con l'azienda quando la persona ha buone capacità lavorative

#### *INSERIMENTO LAVORATIVO SOCIO-ASSISTENZIALE :*

Persone che sono inserite in azienda ma non riescono a essere sufficientemente produttive, nonostante abbiano maturato abilità che consentono di rimanere all'interno dell'azienda.

#### *IL COLLOCAMENTO MIRATO; legge n. 68 del 1999 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" :*

Percorsi mirati in base alle caratteristiche concrete e potenzialità della persona iscritta alle liste del collocamento mirato.

#### *BENEFICIARI DELLA LEGGE 68/99*

- Persone affette da minorazioni fisiche, psichiche e disabilità intellettiva con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%
- Persone invalide al lavoro con invalidità superiore al 33%
- Persone non vedenti o sordo-mute
- Invalidi di guerra, invalidi di servizio
- Vedove, orfani e profughi, vittime del terrorismo e criminalità organizzata

#### *OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO :*

Meno di 15 dipendenti : non è soggetto all'obbligo di assunzione di categorie protette.

Più di 15 dipendenti :

- da 15 a 35 dipendenti: obbligo di assunzione di 1 lavoratore iscritto al collocamento mirato
- da 36 a 50 dipendenti: obbligo di assunzione di 2 lavoratori iscritti al collocamento mirato
- più di 50 lavoratori: obbligo di assunzione di lavoratori iscritti al collocamento mirato nella misura del 7% dei lavoratori dipendenti

#### *STRUMENTI PER L'INTEGRAZIONE LAVORATIVA:*

##### *1. CONVENZIONI*

I datori di lavoro possono stipulare convenzioni con la Provincia per realizzare l'inserimento mirato in maniera personalizzata e programmata nel tempo

## 2. CONVENZIONE DI INTEGRAZIONE LAVORATIVA

Adatta per l'integrazione lavorativa di persone disabili che presentano maggiori difficoltà di inserimento. Prevede la descrizione dettagliata delle mansioni attribuite al lavoratore, con figure di tutoraggio e verifiche periodiche dell'andamento del percorso

## 3. INSERIMENTO TEMPORANEO IN COOPERATIVE SOCIALI

Inserimento in cooperative sociali di tipo B vincolate ad occupare per il 30% personale appartenente a categorie protette

### AGEVOLAZIONI PER LAVORATORI DISABILI: CONGEDI

#### • CONGEDI STRAORDINARI PER CURE

I lavoratori con invalidità civile superiore al 50% possono usufruire ogni anno di 30 giorni di congedo retribuito oltre al normale periodo di malattia

#### • PERMESSI MENSILI RETRIBUITI

Permesso retribuito pari a 3 giorni al mese o 2 ore giornaliere per il lavoratore disabile grave

#### • CONGEDI BIENNALI RETRIBUITI

Il lavoratore con certificazione di disabilità può richiedere 2 anni di congedo per cure.

### ANTICIPAZIONE DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (T.F.R.)

È possibile ottenere l'anticipazione del T.F.R. nel caso in cui il lavoratore o un suo congiunto siano gravemente malati.

Il T.F.R. comunemente chiamato "liquidazione" o "buonuscita" è la somma che viene corrisposta dal datore di lavoro al lavoratore dipendente al termine del rapporto di lavoro, qualunque sia la causa che ne determina la cessazione.

Viene corrisposto nella misura massima del 70% di quanto maturato se il lavoratore ha già maturato almeno 8 anni di lavoro.

### AGEVOLAZIONI RISPETTO ALLE CONDIZIONI DI LAVORO

SCELTA DELLA SEDE DI LAVORO: sede più vicina all'ambiente di vita nel caso di familiare o lavoratore disabile

RIFIUTO AL TRASFERIMENTO: il familiare o lavoratore non possono essere trasferiti senza il loro consenso

LAVORO NOTTURNO: il lavoratore che assiste un familiare disabile non può essere obbligato al lavoro notturno

PASSAGGIO DA TEMPO PIENO A TEMPO PART-TIME.

### INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE CON PROBLEMI DI DIPENDENZA

- Collaborazione tra SerT, SIL e azienda
- Cooperative sociali di tipo B
- Difficoltà: pregiudizi, timori, assenze ingiustificate